

LA BLASFEMIA NEL DIRITTO EUROPEO:
UN «REPERTO STORICO»

1. *Introduzione*

Molti credenti invocano «un giusto rispetto per il sacro», giacché «la mancanza di livelli civili di decenza, moderazione e rispetto nel mondo delle arti» danneggerebbe la coesione sociale²⁵². Altri, come Salman Rushdie, sostengono che «il “rispetto della religione” sia diventato un pretesto per la “paura della religione”. Le religioni, come tutte le altre idee, meritano le critiche, la satira e tutta la nostra impavida irriverenza»²⁵³. Le autorità pubbliche possono intervenire in questo dibattito, punendo la «blasfemia»?

Le leggi sulla blasfemia sono da tempo oggetto di attenzione, soprattutto a causa di episodi che coinvolgono Stati islamici o gruppi di musulmani, dalla *fatwa* iraniana contro lo stesso Rushdie all'attentato nei confronti di Charlie Hebdo²⁵⁴. Presentare il problema della blasfemia come una dicotomia tra Oriente e Occidente, tuttavia, può essere fuorviante²⁵⁵. Ovunque esista una religione organizzata la

²⁵² S. GREEN, lettera a «The Telegraph», 9 gennaio 2008, consultabile all'indirizzo <http://www.telegraph.co.uk/comment/letters/3553506/Letters-to-the-Telegraph.html> (23 luglio 2015) (trad. dell'autore).

²⁵³ *Salman Rushdie condemns attack on Charlie Hebdo*, in «English Pen», 7 gennaio 2015, consultabile all'indirizzo <http://www.englishpen.org/campaigns/salman-rushdie-condemns-attack-on-charlie-hebdo> (23 luglio 2015) (trad. dell'autore).

²⁵⁴ Diversi autori, di conseguenza, si sono concentrati sul rapporto fra blasfemia e Islam e, in particolare, sulle leggi e le prassi di Stati islamici. Si vedano, fra gli altri, D.F. FORTE, *Apostasy and Blasphemy in Pakistan*, in «Connecticut Journal of International Law», 27 (1994), pp. 27-41; J. REHMAN e S.E. BERRY, *Is “Defamation of Religions” Passé? The United Nations, Organisation of Islamic Cooperation, and Islamic State Practices: Lessons from Pakistan*, in «George Washington International Law Review», 44 (2012), pp. 431-472; P. MARSHALL, *Exporting Blasphemy Restrictions: The Organization of the Islamic Conference and the United Nations*, in «The Review of Faith and International Affairs», 9 (2011), pp. 57-63.

²⁵⁵ P. MANZINI, *Libertà di espressione e sentimento religioso nella civiltà*

blasfemia è un tabù²⁵⁶. Essa è un peccato particolarmente grave nella tradizione cristiana, tanto che, secondo i Vangeli, «qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non verrà perdonata»²⁵⁷. L'Antico Testamento prescrive una punizione severa per questo peccato: «chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte: tutta la comunità lo dovrà lapidare»²⁵⁸. Ciò spiega perché in passato tutti i paesi europei punissero la blasfemia²⁵⁹.

La progressiva separazione tra potere politico e potere religioso, così come l'affermazione di democrazie pluraliste, ha portato diversi Stati ad abolire le leggi sulla blasfemia. La Corte suprema degli Stati Uniti, in particolare, ha affermato già nel 1952 che «lo Stato non ha alcun legittimo interesse a proteggere una qualsiasi religione, o tutte le religioni, da espressioni a loro sgradite [...] non spetta al governo sopprimere attacchi reali o immaginati a una particolare dottrina religiosa»²⁶⁰. Le leggi di molti Stati europei, però, continuano a vietare la blasfemia, in linea teorica, e alcuni paesi la puniscono anche in pratica. Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte Edu), la repressione della blasfemia è compatibile con la tutela dei diritti umani, perché non vi sarebbe sufficiente «terreno comune» agli ordinamenti giuridici e sociali degli Stati europei per poter concludere che il divieto della blasfemia sia innecessario in una società democratica. Tuttavia, la posizione della Corte è stata spesso criticata, perché teoricamente infondata e pericolosa per la

giuridica europea, in G. GOZZI, G. BONGIOVANNI (a cura di), *Popoli e civiltà: per una storia e filosofia del diritto internazionale*, Bologna 2006, p. 123.

²⁵⁶ L.W. LEVY, *Blasphemy: Verbal Offense against the Sacred, from Moses to Salman Rushdie*, Chapel Hill 1995, p. 3.

²⁵⁷ Matteo, 12,31, in *La Sacra Bibbia*, edizione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana, **AAAA**

²⁵⁸ Levitico, 24,16, *ibidem*.

²⁵⁹ O. LEIRVIK, *Blasphemy, Offence and Hate Speech: Response to Henk Vroom*, in N. BRUNSVELD e R. TRIGG (a cura di), *Religion in the Public Sphere* (Proceedings of the 2010 Conference of the European Society for Philosophy of Religion, Oxford August 2010), Utrecht 2011, pp. 95-106, in partic. p. 96.

²⁶⁰ Sentenza della Corte suprema statunitense, *Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson*, 26 maggio 1952, 343 U.S. 495 (trad. dell'autore).

libertà di espressione²⁶¹.

Con questo studio si intende dimostrare che non è legittimo sanzionare la blasfemia in Europa; la prassi degli Stati membri dell'Ue e delle istituzioni europee mostra, infatti, che il divieto di esprimere idee blasfeme non è più «necessario» nelle società democratiche. L'analisi si divide in tre sezioni. Nella prima si presentano le norme sulla blasfemia in vigore negli Stati membri dell'Ue. Nella seconda si analizza la giurisprudenza della Corte Edu sulla blasfemia²⁶². Nella terza si discute della recente prassi dell'Unione europea in materia.

2. La legge sulla blasfemia negli Stati membri dell'Unione europea

Sebbene non esista una definizione univoca di blasfemia nel diritto europeo, essa può essere generalmente descritta come il vilipendio nei confronti della religione, derivante dall'insulto o dalla mancanza di rispetto per una divinità o, per estensione, per qualcosa che è considerato come sacro²⁶³. La maggior parte dei paesi europei ha eliminato il divieto di esprimere idee blasfeme, ma alcuni Stati lo

²⁶¹ Si vedano, tra gli altri, J. TEMPERMAN, *Blasphemy, Defamation of Religions & Human Rights Law*, in «Netherlands Quarterly of Human Rights», 26, 4 (2008), pp. 517-545; I. LEIGH, *Damned if They Do, Damned if They Don't: The European Court of Human Rights and the Protection of Religion from Attack*, in «Res Publica», 17 (2011), pp. 55-73; G. LETSAS, *Is there a Right not to be Offended in One's Religious Beliefs?*, in L. ZUCCA e C. UNGUREANU (a cura di), *Law, State and Religion in the New Europe: Debates and Dilemmas*, Cambridge 2012, pp. 239-260; I. TRISPIOTIS, *The Duty to Respect Religious Feelings: Insights from European Human Rights Law*, in «Columbia Journal of European Law», 19 (2013), pp. 499-551.

²⁶² Per una più ampia trattazione della giurisprudenza europea in materia di blasfemia si rinvia a M. GATTI, *Libertà di espressione e sentimento religioso*, in P. MANZINI e A. LOLLINI (a cura di), *Diritti fondamentali in Europa: un casebook*, Bologna 2015, pp. 43-69.

²⁶³ VENICE COMMISSION, *Report on the Relationship between Freedom of Expression and Freedom of Religion: The Issue of Regulation and Prosecution of Blasphemy, Religious Insult and Incitement to Religious Hatred*, Strasburgo 2008, consultabile all'indirizzo [http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2008\)026-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2008)026-e) (23 luglio 2015), p. 8.

mantengono ancora. Essa è reato o illecito amministrativo in sei membri dell'Ue: Austria, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda e Italia. La sanzione varia a seconda dei paesi. L'Italia e l'Irlanda impongono una multa fino a 309 euro e 25.000 euro, rispettivamente²⁶⁴. Danimarca, Austria e Finlandia prevedono la reclusione fino a due mesi²⁶⁵. La Grecia applica le pene sanzioni più severe: fino a due anni di carcere²⁶⁶.

Dato che soltanto una minoranza di Stati dell'Ue sanziona la blasfemia si potrebbe forse sostenere che questo illecito stia per scomparire dal continente europeo. Una tale conclusione pare tanto più ragionevole se si considera che diversi Stati hanno recentemente eliminato le norme sulla blasfemia: il Regno Unito ha abolito il reato di blasfemia nel 2008 e l'Olanda l'ha fatto nel 2013.

Tuttavia, tale tendenza non è incontrovertibile, in quanto un Paese membro dell'Ue – l'Irlanda – ha reintrodotta una legge sulla blasfemia nel 2009. Peraltro, anche gli Stati che non puniscono la bestemmia direttamente lo fanno spesso in modo indiretto, con norme riguardanti l'«insulto alla religione»²⁶⁷. Non c'è una definizione generalmente accettata di «insulto alla religione», ma esso può essere generalmente definito come un insulto basato sull'appartenenza a una particolare religione o un insulto ai sentimenti religiosi²⁶⁸.

²⁶⁴ Si veda l'articolo 724 del codice penale italiano e l'*Irish Defamation Act 2009* (Act. No. 31/2009), consultabile all'indirizzo <http://www.irishstatutebook.ie/2009/en/act/pub/0031> (23 luglio 2015).

²⁶⁵ Si veda l'articolo 140 del codice penale danese; l'articolo 188 del codice penale austriaco; il capitolo XVII, sezione 10 del codice penale finlandese. Si veda altresì l'allegato V a HOUSE OF LORDS, *Religious Offences in England and Wales, First Report*, 2003, consultabile all'indirizzo <http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200203/ldselect/ldrelol/95/9501.htm> (23 luglio 2015).

²⁶⁶ Articolo 198 del codice penale greco. Si veda anche TEMPERMAN, *Blasphemy*, cit.

²⁶⁷ Alcuni Stati europei tutelano la sensibilità dei credenti anche vietando altre forme di espressione, ad esempio sanzionando il disturbo delle cerimonie religiose, la discriminazione sulla base della religione e l'incitamento all'odio, cfr. VENICE COMMISSION, *Report on the Relationship*, cit.

²⁶⁸ Il codice penale maltese, per esempio, punisce le offese al cattolicesimo e alla chiesa di Roma, così come la denigrazione di coloro che professano tale religione. Si veda il codice penale maltese, titolo IV, sezione 163, disponibile al sito <http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8574> (23 luglio 2015).

Dato che la bestemmia ferisce i sentimenti religiosi, può spesso coincidere con l'insulto alla religione. Ogni riferimento alla «blasfemia» nel proseguo della trattazione si intende perciò alla blasfemia in senso stretto, così come all'insulto alla religione.

Numerosi membri dell'Ue puniscono l'insulto alla religione: Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica slovacca e Spagna²⁶⁹. Le sanzioni per l'insulto alla religione variano, e possono raggiungere un anno (nel caso della Spagna) e persino due anni di carcere (in Polonia e in Grecia)²⁷⁰.

Si potrebbe sostenere, in linea di principio, che la persistenza *formale* di norme sulla blasfemia negli ordinamenti europei non sia particolarmente significativa, dal momento che la blasfemia e l'insulto alla religione sono, al giorno d'oggi, raramente perseguiti. In Danimarca, ad esempio, gli ultimi procedimenti per blasfemia risalgono al 1938²⁷¹. L'importanza pratica delle norme sulla blasfemia in Europa, tuttavia, non deve essere sottovalutata. Alcuni Stati europei le fanno rispettare, anche se in modo irregolare. I giornali italiani riportano diversi casi in cui è stata inflitta una multa a delle persone che hanno bestemmiato²⁷². Per di più, i credenti e i gruppi religiosi richiedono spesso alle autorità italiane di applicare le norme sulla blasfemia, al fine di censurare eventi sociali o artistici: ad esempio, nel 2012 numerosi parlamentari hanno chiesto al ministero della Giustizia di impedire lo svolgimento di uno spettacolo tea-

²⁶⁹ VENICE COMMISSION, *Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic society*, Strasburgo 2010, sito consultabile all'indirizzo [http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-STD\(2010\)047-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-STD(2010)047-e) (23 luglio 2015).

²⁷⁰ Si vedano l'art. 525 del codice penale spagnolo, l'art. 196 del codice penale polacco e l'art. 198 del codice penale greco.

²⁷¹ HOUSE OF LORDS, *Religious offences*, allegato V.

²⁷² Ad esempio, si vedano F. RIVARA, *Multati sull'A23 per una bestemmia – pensavo fossimo uno Stato laico*, in «Il Gazzettino», 4 aprile 2014, consultabile all'indirizzo <http://www.ilgazzettino.it>; *Cartello con Bestemmia sulla Porta del Bar – Multato il Proprietario: Rischia 309 Euro*, in «Corriere del Veneto», 14 febbraio 2014, consultabile all'indirizzo <http://corrieredelveneto.corriere.it> (23 luglio 2015).

trale (peraltro non blasfemo)²⁷³ che era stato criticato dalle autorità cattoliche²⁷⁴. Le leggi sulla blasfemia sono state recentemente applicate anche in Polonia, dove a una pop star è stata inflitta una multa (pari a circa 1.200 euro) per aver sostenuto che la Bibbia è stata scritta da ubriacconi²⁷⁵. Un musicista *heavy metal* polacco è stato processato nel 2010 per aver definito la chiesa di Roma «la setta più micidiale del pianeta», durante uno dei suoi spettacoli (notoriamente antireligiosi)²⁷⁶. Anche le autorità maltesi sono attive su questo fronte: nel solo 2012 vi sono state circa cento condanne per blasfemia²⁷⁷. Uno degli ultimi casi ha coinvolto un giovane, cui è stata inflitta una pena detentiva di un mese, sospesa in via condizionale, perché si era vestito da Gesù Cristo durante le celebrazioni del carnevale; sei persone vestite da suore sono state processate e assolte²⁷⁸. Il caso recente più famoso riguarda la Grecia. Philippos Loizos, un utente di *Facebook*, è stato accusato di blasfemia e arrestato nel 2012 per aver creato una pagina che criticava in modo satirico lo sfruttamento politico e commerciale della figura di un noto monaco ortodosso. In seguito, Loizos è stato condannato a dieci mesi di reclusione (con sospensione condizionale)²⁷⁹.

²⁷³ Si veda M. MARINO, *Romeo Castellucci interviene sullo spettacolo contestato a Milano*, in «Corriere di Bologna», 17 gennaio 2012, sito consultabile all'indirizzo <http://boblog.corrieredibologna.corriere.it> (23 luglio 2015).

²⁷⁴ Si veda l'«interpellanza urgente» in allegato B, seduta n. 572, 18 gennaio 2012, con cui alcuni deputati richiedono la censura della pièce teatrale «Sul Concetto di Volto nel Figlio di Dio», disponibile al sito http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed572/bt11.htm (23 luglio 2015).

²⁷⁵ M. DAY, *Pop Star Claims Bible Written by Drunks*, in «The Telegraph», 5 maggio 2010, consultabile all'indirizzo <http://www.telegraph.co.uk> (23 luglio 2015).

²⁷⁶ A. RETTMAN, *EU to Poland: Artists Should Be Free to 'Shock'*, in «EUObserver», 1 novembre 2012, consultabile all'indirizzo <http://euobserver.com> (23 luglio 2015).

²⁷⁷ U.S. STATE DEPARTMENT, *Country Reports on Human Rights Practices for 2013*, consultabile all'indirizzo www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport (23 luglio 2015).

²⁷⁸ C. CALLEJA, *More Police at Nadur Carnival This Year: Facebook Group Planning to Dress Up as Jesus*, in «Times of Malta», 2 febbraio 2010, consultabile all'indirizzo <http://www.timesofmalta.com> (23 luglio 2015).

²⁷⁹ U.S. STATE DEPARTMENT, *Prisoners of Belief: Individuals Jailed under Blasphemy Laws*, 2014, consultabile all'indirizzo www.uscifr.gov/sites/

Questi esempi mostrano come un'applicazione rigida delle norme sulla blasfemia posizioni le autorità pubbliche come «arbitri della verità o della rettitudine religiosa»²⁸⁰, dissuadendo così dalla libera espressione delle idee. Anche un'applicazione incostante delle sanzioni nei confronti dei «blasfemi» può condurre a risultati simili, in quanto la prospettiva di poter subire una multa o un procedimento penale può di per sé generare un «effetto raggelante» sulla libertà di espressione²⁸¹. Persino delle norme mai applicate potrebbero avere effetti in pratica, giacché corroborano la teoria per cui le idee blasfeme siano in sé indegne di protezione, e contribuiscono così a legittimare la censura e l'auto-censura (anche da parte dei privati, come i giornali o le reti televisive)²⁸². Non si può poi escludere che anche le leggi «dormienti» vengano applicate in futuro. Data la crescita dei partiti di estrema destra in tutta Europa – partiti che si oppongono spesso alla critica nei confronti delle religioni tradizionali – può darsi che le autorità europee possano applicare le leggi sulla blasfemia in modo più energico nei prossimi anni. Ad esempio, l'intervento del partito neonazista, Alba Dorata, in Grecia sembra aver avuto un ruolo nell'arresto di Philippos Loizos²⁸³.

Data questa prassi ci si potrebbe chiedere se le leggi sulla blasfemia siano ancora parte integrante dell'approccio

default/files/Prisoners%20of%20Belief%20Policy%20Brief%203-11-2014%20FINAL.pdf (23 luglio 2015).

²⁸⁰ *Ibidem*.

²⁸¹ Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 13 settembre 2005 (seconda sezione), I.A. c. Turchia, ricorso n. 42571/98, in *Reports of Judgments and Decisions*, 2005-VIII, opinione dissenziente dei giudici Costa, Cabral Barreto e Jungwiert, par. 6.

²⁸² Ad esempio, l'Associazione italiana ascoltatori radio e televisione (di ispirazione cattolica) ha richiesto nel 2013 la sospensione del programma televisivo *Recital* di Corrado Guzzanti in onda su La7. Si veda T. RODANO, *Guzzanti in tribunale, il suo Don Pizarro non piace ai telespettatori cattolici*, in «Il Fatto Quotidiano», 10 gennaio 2013, sito consultabile all'indirizzo <http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/01/10/guzzanti-don-pizarro-non-piace-ai-cattolici-ma-la-rete-lo-difende/466176/> (23 luglio 2015).

²⁸³ M. TSIMITAKIS, *A Delicate Blasphemy Case in Greece*, in «Al Jazeera», 16 ottobre 2012, sito consultabile all'indirizzo <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/10/20121013154342907568.html> (23 luglio 2015).

europeo alla religione, o se siano solo un «reperto storico»²⁸⁴ di epoche passate. La prassi delle istituzioni europee può contribuire a far luce sulla questione.

3. *La blasfemia nella Convenzione europea dei diritti dell'Uomo*

Lo strumento europeo più suscettibile di influire sulla regolamentazione della blasfemia in Europa è la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu). La Convenzione è stata conclusa nel 1954 nel quadro del Consiglio d'Europa²⁸⁵, ed è stata ratificata da tutti i 28 Stati membri dell'Ue, così come da altri 19 paesi. Pertanto, la Convenzione stabilisce un livello di protezione dei diritti umani che tutti gli Stati membri dell'Unione devono rispettare. L'attuazione della Convenzione era originariamente supervisionata dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo²⁸⁶ e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (entrambe aventi sede a Strasburgo). Il Protocollo 11 alla Cedu, entrato in vigore nel 1998, ha abolito la Commissione e ha consentito a qualsiasi individuo di rivolgersi direttamente alla Corte, una volta che egli abbia sfruttato tutti i meccanismi nazionali di tutela giurisdizionale. Ciò significa, in altre parole, che le violazioni dei diritti umani operate dagli Stati europei dovrebbero essere in primo luogo esaminate dai tribunali nazionali. Se questi non garantiscono sufficiente tutela ai diritti umani, è possibile rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Le sentenze della Corte sono vincolanti per gli Stati e possono obbligarli a pagare un indennizzo alle vittime.

La disposizione Cedu più rilevante nel campo della blasfemia è l'articolo 10, ai sensi del quale «ogni indivi-

²⁸⁴ SCHARFFS, *International Law*, cit., p. 67.

²⁸⁵ Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale creata nel 1949, che si occupa principalmente di promozione della democrazia e dei diritti umani. È un ente diverso dall'Unione europea, sia sul piano delle istituzioni, sia su quello della *membership*: mentre l'una ha 28 membri, l'altro ne ha 47. Per maggiori informazioni si veda il sito www.coe.int.

²⁸⁶ Questa Commissione non è da confondersi con la Commissione europea, organo esecutivo dell'Unione europea.

duo ha diritto alla libertà di espressione». Questa libertà, secondo costante giurisprudenza, «si applica non solo alle “informazioni” o “idee” che vengono accolte con favore o sono considerate inoffensive o con indifferenza», ma anche a quelle che «sconvolgono, offendono o inquietano»²⁸⁷. Ne consegue che, come ripetutamente affermato dalla Corte Edu, anche le idee blasfeme sono coperte dalla tutela di cui all'articolo 10 Cedu. Coloro i quali decidono di esercitare la propria libertà di religione, infatti, «non possono aspettarsi ragionevolmente di farlo al riparo di qualunque critica. Devono accettare e tollerare l'altrui rifiuto delle proprie convinzioni religiose e persino la propagazione da parte di altri di idee ostili alla loro fede»²⁸⁸. In altri termini, la libertà di espressione comprende – in astratto – anche la libertà di veicolare idee blasfeme, ad esempio con discorsi o con disegni.

Può darsi, però, che gli Stati comprimano questa libertà in pratica: lo stesso articolo 10 riconosce che l'esercizio della libertà di espressione comporta doveri e responsabilità, e può quindi essere soggetto a restrizioni previste dalla legge e «necessarie in una società democratica» per perseguire interessi sociali, come la sicurezza pubblica, e per proteggere i diritti degli altri. Tra questi diritti assume particolare rilievo la libertà di religione, la quale è tutelata dall'articolo 9 della Cedu. Tale disposizione afferma che «ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione», e che tale libertà può essere soggetta soltanto a restrizioni previste dalla legge e «necessarie in una società democratica» per perseguire un fine sociale, tra cui l'ordine pubblico, o per proteggere i diritti altrui²⁸⁹. Può darsi che si possano

²⁸⁷ Si vedano, tra gli altri, Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 settembre 1994, *Otto Preminger-Institut c. Austria*, ricorso n. 13470/87, Serie A n. 295, par. 49 (trad. dell'autore). Si veda anche la sentenza I.A. c. Turchia, cit., par. 23.

²⁸⁸ Sentenza *Otto Preminger-Institut c. Austria*, cit., par. 47 (trad. dell'autore).

²⁸⁹ Vale ricordare che diversi Stati non appartenenti all'Ue sono parte della Cedu; la presente analisi prende in considerazione anche le sentenze che riguardano tali Stati, dal momento che esse chiariscono il contenuto delle norme che si applicano anche ai paesi dell'Ue.

censurare le idee blasfeme al fine di tutelare la libertà di religione dei credenti?

La Commissione europea dei diritti dell'uomo diede, in *Choudbury*²⁹⁰ (1991), una risposta del tutto negativa a questa domanda. Questo caso riguardava un individuo di religione islamica che lamentava come la legge britannica gli impedisse di denunciare Salman Rushdie (autore del controverso libro *I Versi Satanic*) per blasfemia – dato che all'epoca esisteva sì un reato di blasfemia, ma esso riguardava solo le offese al cristianesimo. Di conseguenza, secondo il ricorrente, il Regno Unito non aveva dato protezione alla sua religione, in violazione dell'articolo 9 della Cedu. La Commissione dichiarò la domanda irricevibile, in quanto l'articolo 9 della Cedu non garantisce un diritto ad agire in giudizio contro coloro che offendono la sensibilità di un individuo: non esiste infatti alcun legame tra la libertà di religione e una possibile offesa ai sentimenti religiosi²⁹¹.

La prospettiva adottata dalla Corte Edu negli anni successivi, però, è diametralmente opposta. La decisione più importante in questo ambito è *Otto Preminger*²⁹² (1993), in cui la Corte si è occupata del sequestro, da parte delle autorità austriache, di un'opera cinematografica notoriamente blasfema, la cui prossima proiezione in un cinema d'*essai* era ben nota al pubblico. La Corte, in questo caso, è partita dall'assunto che gli Stati debbano assicurare il «godimento pacifico» della libertà di religione da parte dei credenti, specialmente in quei «casi estremi» in cui l'espressione di idee ostili alla religione può inibirli dal professare la propria fede. Sulla base di tale postulato, la Corte ha ritenuto che le misure censorie adottate dalle autorità nazionali fossero legittime, poiché funzionali a proteggere «il diritto dei cittadini a non essere offesi nei propri sentimenti religiosi»²⁹³.

²⁹⁰ Decisione della Commissione europea dei diritti dell'uomo del 5 marzo 1991, *Choudbury c. Regno Unito*, ricorso n. 17439/90.

²⁹¹ *Ibidem* (trad. dell'autore). Nell'originale: «The Commission finds no indication in the present case of a link between freedom from interference with the freedoms of Article 9 para. 1 (Art. 9-1) of the Convention and the applicant's complaints».

²⁹² Sentenza *Otto Preminger-Institut c. Austria*, cit.

²⁹³ *Ibidem*, par. 48 (trad. dell'autore).

La posizione della Corte ha fatto molto discutere, dato che la Cedu non menziona il «godimento pacifico» della libertà di religione e «non garantisce espressamente il diritto alla protezione dei sentimenti religiosi»²⁹⁴. Si potrebbe peraltro sostenere che l'articolo 9 della Cedu non tuteli, nemmeno in modo implicito, il «diritto» alla tutela dei sentimenti religiosi: la Convenzione protegge solo la libertà di *avere* o *professare* una religione, e non è chiaro come un film o un libro blasfemo possano inibire i credenti dal professare la propria fede²⁹⁵. Quand'anche si ammettesse che l'articolo 9 tuteli il «diritto» a non essere offesi si giungerebbe a una conclusione paradossale. Dato che gli Stati europei sono *obbligati* a proteggere i diritti previsti dalla Cedu, se l'articolo 9 della Cedu implicasse il diritto a non essere offesi nelle proprie convinzioni religiose, tutti gli Stati europei dovrebbero punire la blasfemia (come peraltro escluso nel caso *Choudhury*). Avrebbe senso sostenere che gli Stati europei siano oggi *obbligati* a punire la blasfemia, quando il resto del mondo democratico va nella direzione opposta?

Nonostante questi problemi, la Corte Edu ha sviluppato la dottrina *Otto Preminger in Wingrove*²⁹⁶ (1996). Questo caso aveva a oggetto un cortometraggio sperimentale a carattere erotico (e blasfemo), che le autorità britanniche avevano vietato di distribuire, persino nei *sex shop*. Come in *Otto Preminger* la Corte decise a favore dello Stato, ribadendo la dottrina del *diritto* a non essere offesi. Diversamente da *Otto Preminger*, però, in *Wingrove* non c'era – e non ci poteva essere – alcuna persona *offesa*. Il cortometraggio non era a disposizione del pubblico, né si sarebbe potuto diffondere presso delle persone religiose e praticanti – a meno che

²⁹⁴ *Ibidem*, opinione dissenziente dei giudici Palm, Pekkanen and Marczyk, par. 6 (trad. dell'autore).

²⁹⁵ Diverso è il caso dell'incitamento all'odio nei confronti di persone che professano una determinata religione. Sebbene la nozione di incitamento all'odio non sia chiaramente definita in Europa, è certo che la semplice espressione di idee ritenute «blasfeme» dai credenti non costituisca di per sé un incitamento all'odio.

²⁹⁶ Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 25 novembre 1996, *Wingrove c. Regno Unito*, ricorso n. 17419/90, in *Reports of Judgments and Decisions*, 1996-V.

esse non si fossero recate in un *sex shop* per acquistare un cortometraggio sperimentale dal contenuto palesemente blasfemo. La Corte Edu sembra dunque comportarsi come alcune autorità nazionali, che qualificano formalmente la censura come un mezzo per proteggere i diritti umani dei credenti, ma in realtà la usano allo scopo di impedire la blasfemia in quanto tale²⁹⁷ – indipendentemente dai suoi (pretesi) effetti sui fedeli.

La successiva giurisprudenza della Corte Edu ha introdotto delle limitazioni, seppur parziali, alla dottrina *Otto Preminger*. In *Giniewski* (2006) la Corte ha escluso che si possa parlare di un'offesa al sentimento religioso nel caso di una critica ragionata alle dottrine religiose (diversa da un insulto gratuito)²⁹⁸. In *Klein* (2007) ha affermato che un attacco, anche volgare, non può essere considerato offensivo nei confronti dei credenti laddove esso abbia a oggetto non la religione in quanto tale, ma un prelado²⁹⁹. Infine, in *Tatlav* (2006) la Corte ha rilevato come una condanna penale per blasfemia fosse sproporzionata, perché «potrebbe aver un effetto tale da dissuadere gli autori e gli editori dal pubblicare delle opinioni non conformiste sulla religione e ostacolare così la salvaguardia del pluralismo indispensabile per l'evoluzione sana di una società democratica»³⁰⁰. Non è comunque chiaro se, al momento, una sanzione penale sia da ritenersi sproporzionata in ogni situazione riguardante casi di blasfemia, o soltanto in situazioni specifiche, come quella in *Tatlav*.

Ad ogni modo, la Corte Edu sembra non aver mai superato complementamente la dottrina *Otto Preminger*. Tale

²⁹⁷ FREEDOM HOUSE, *The Impact of Blasphemy Laws on Human Rights*, 2010, consultabile all'indirizzo http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Policing_Belief_Full.pdf (23 luglio 2015), p. 37.

²⁹⁸ Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 settembre 2006 (seconda sezione), *Giniewski c. Francia*, ricorso n. 64016/00, in *Reports of Judgments and Decisions*, 2006-I.

²⁹⁹ Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 gennaio 2007 (quarta sezione), *Klein c. Slovacchia*, ricorso n. 72208/01.

³⁰⁰ Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2 maggio 2006 (seconda sezione), *Tatlav c Turchia*, ricorso n. 50692/99, par. 28 (trad. dell'autore).

superamento si è *quasi* verificato in *I.A.*³⁰¹ (2005). La maggioranza della Corte ha qui riaffermato che l'espressione di idee blasfeme può interferire con i «diritti degli altri»³⁰², ma una significativa minoranza (tre giudici su sette) ha dissentito, sostenendo che la sanzione della blasfemia possa avere un «effetto raggelante» sulla libertà di espressione, che può portare all'autocensura, e possa legittimare le «liste nere» e le «*fatwa*». Di conseguenza, secondo tale minoranza, sarebbe giunto il momento di «rivedere» la giurisprudenza *Otto Preminger*, la quale pone «troppa enfasi sul conformismo» e riflette «una concezione eccessivamente cauta e timida della libertà di stampa»³⁰³.

Una tale evoluzione oggi pare assai opportuna, dato che – come la Corte Edu ha riconosciuto già in *Wingrove* – l'applicazione delle leggi sulla blasfemia «è diventata sempre più rara e diversi Stati membri le hanno recentemente abrogate»³⁰⁴. La Corte ha ricordato come non esistesse all'epoca (1996) sufficiente «terreno comune» ai paesi europei per poter qualificare le leggi sulla blasfemia come incompatibili con la libertà di espressione³⁰⁵. Sembra tuttavia che tale «terreno comune» ora esista, come testimoniato, non solo dalla prassi interna, ma anche dalle prese di posizione degli Stati europei a livello internazionale – soprattutto da quelle adottate nel quadro dell'Ue.

4. *Le leggi sulla blasfemia nella prassi dell'Unione europea*

Le Comunità europee non furono originariamente concepite come organizzazioni per la tutela dei diritti umani. Anche l'Unione europea non ha, in linea generale, il potere di proteggere i diritti umani dall'azione dei suoi

³⁰¹ Sentenza I.A. c. Turchia, cit.

³⁰² *Ibidem*, par. 25.

³⁰³ *Ibidem*, opinione dissidente dei giudici Costa, Cabral Barreto e Jungwiert, par. 1-8 (trad. dell'autore).

³⁰⁴ Sentenza *Wingrove c. Regno Unito*, cit., par. 57 (trad. dell'autore).

³⁰⁵ *Ibidem*.

Stati membri³⁰⁶. Tale attività deve essere svolta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (che non è organo dell'Unione europea). Il diritto dell'Ue incide sulla libertà di religione soprattutto in modo indiretto, regolando questioni come la non-discriminazione, le ore di lavoro e la macellazione degli animali³⁰⁷. Di conseguenza, c'è poco che l'Ue possa fare, al momento, per proteggere la libertà di religione in Europa.

L'Unione ha comunque sviluppato una significativa azione esterna in materia di libertà di religione. Sebbene i Trattati su cui essa si basa non le permettano di promuovere i diritti umani all'interno, essi chiedono esplicitamente che l'Ue li promuova all'estero. Secondo l'articolo 3(5) del Trattato sull'Unione europea (Tue), nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove «i suoi valori». L'articolo 21 del Tue precisa poi che «l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione», tra cui l'«universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo.» L'Unione europea ha sviluppato una politica significativa in materia di promozione dei diritti umani, utilizzando a tal fine diversi strumenti, quali il finanziamento agli attivisti di altri paesi, le sanzioni economiche nei confronti degli Stati stranieri, e l'adozione di dichiarazioni internazionali sui diritti umani.

Tra le dichiarazioni dell'Unione spiccano quelle sulla blasfemia. L'attività dell'Ue in questo settore è stata stimolata dal dibattito sulla «diffamazione della religione», promosso

³⁰⁶ L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali – come previsto dal diritto dell'Unione – è vincolante per gli Stati membri solo quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, si veda J.P. JACQUÉ, *The Charter of Fundamental Rights and the Court of Justice of the European Union: A First Assessment of the Interpretation of the Charter's Horizontal Provisions*, in L.S. ROSSI e F. CASOLARI (a cura di), *The EU after Lisbon: Amending or Coping with the Existing Treaties?*, Heidelberg 2014, p. 137.

³⁰⁷ Si vedano R. MCCREA, *Religion and the Public Order of the European Union*, Oxford 2010; M. GATTI, *Autonomy of Religious Organizations in the European Convention on Human Rights and in the European Union Law*, in L.S. ROSSI e G. DI FEDERICO (a cura di), *Fundamental Rights in Europe and China. Regional Identities and Universalism*, Napoli 2013, p. 132; F. CASOLARI, *Le Azioni dell'Unione Europea contro le Discriminazioni Basate sulla Religione: l'Impatto della Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani*, in «Diritti Umani e Diritto Internazionale», 6 (2011), pp. 475-511.

da alcuni Stati islamici nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) nei primi anni 2000. La campagna dell'Oic era tesa a convincere i membri delle Nazioni Unite a concludere uno strumento internazionale contro quella che essi definivano «diffamazione della religione»³⁰⁸. Tale iniziativa, seppure formalmente legata alla protezione della religione in quanto tale, parve da subito un mezzo per legittimare le leggi draconiche con cui taluni membri dell'Oic punivano – e puniscono – i «blasfemi»³⁰⁹.

Data la persistenza di leggi sulla blasfemia in Europa, ci si sarebbe potuti aspettare che i paesi europei si sarebbero schierati con l'Oic o che si sarebbero limitati a condannare le forme più violente di repressione della blasfemia. Invece, l'Unione europea e *tutti* i suoi membri si sono opposti alla campagna dell'Oic *in linea di principio*, argomentando a favore del diritto di tutte le persone di criticare le credenze degli altri³¹⁰. L'Unione ha stigmatizzato, in particolare, l'incompatibilità tra l'iniziativa dell'Oic e i diritti umani: «la diffamazione delle religioni non è questione attinente ai diritti umani. [...] La religione non può mai essere usata per giustificare o tollerare la restrizione o la violazione dei diritti individuali. L'Ue continuerà a respingere qualsiasi tentativo in questo senso»³¹¹. L'opposizione dell'Unione europea, così come di altri Stati, ha portato l'Oic a rinunciare alla sua iniziativa nel 2012, dato che «i Paesi europei non votano con noi, gli Stati Uniti non votano con noi»³¹².

³⁰⁸ REHMAN e BERRY, *Is Defamation of Religion*, cit.

³⁰⁹ Si veda H. BIELEFELDT, *Misperceptions of Freedom of Religion or Belief*, in «Human Rights Quarterly», 35 (2013), pp. 15-26, in partic. p. 42.

³¹⁰ Sull'incoerenza della posizione europea in questo ambito si veda M. GATTI, *La tutela dei diritti umani tra azione esterna dell'Unione Europea e politiche interne degli Stati membri: medici, curate vos ipsos*, in «Osservatorio costituzionale» (2014), pp. 3-8, consultabile all'indirizzo <http://www.osservatorioaic.it/la-tutela-dei-diritti-umani-tra-azione-esterna-dell-union-europea-e-politiche-interne-degli-stati-membri-medici-curate-vos-ipsos-03c.html> (23 luglio 2015).

³¹¹ Conclusioni del Consiglio sulla libertà di religione o credo, 16 novembre 2009, doc. 15510/09, sito consultabile all'indirizzo www.consilium.europa.eu (trad. dell'autore).

³¹² Cit. in T. HENEGHAN, *West's Free Speech Stand Bars Blasphemy an: OIC*, in «Reuters», 15 ottobre 2012, sito consultabile all'indirizzo <http://www.reuters.com/article/2012/10/15/us-islam-blasphemy-idU->

Il Consiglio dell'Ue – un organo composto da un rappresentante di ogni Stato membro dell'Ue, generalmente un ministro – ha recentemente confermato e sistematizzato la posizione europea sulla blasfemia, attraverso l'adozione di *Linee guida per la promozione e la tutela della libertà di religione o di credo* nell'azione esterna dell'Ue (di seguito: *Linee guida*)³¹³. Tale documento indica lo standard (asseritamente) «universale» di tutela della libertà di religione e fornisce una «chiara linea politica» ai funzionari dell'Ue e dei suoi membri, da utilizzare nei contatti con gli Stati esteri³¹⁴. Seppure non vincolanti, le *Linee guida* sono autorevoli, dato che sono state approvate all'unanimità – cioè dai rappresentanti di *tutti* gli Stati membri. Sul piano sostanziale, le *Linee guida* confermano la posizione già emersa durante il dibattito sulla diffamazione della religione: la libertà di religione non include il diritto ad avere una fede «libera da critiche o dal dileggio». I diritti umani proteggono solo «le persone, non la religione o le convinzioni personali»³¹⁵. Pertanto, l'Ue si oppone alla punizione della blasfemia e si batte «con forza» contro l'uso di sanzioni penali, come il carcere o la pena di morte, in questo ambito³¹⁶.

Il dibattito sulla «diffamazione della religione» e le *Linee guida* dell'Ue dimostrano che i governi europei considerano la punizione della blasfemia come incompatibile con i diritti umani. Questa posizione, del resto, sembra godere di ampio appoggio in Europa. Il Parlamento europeo (Pe) sostiene una posizione sostanzialmente identica a quella dei governi europei: la libertà di religione e la libertà di espressione sono «diritti che si rafforzano reciprocamente»³¹⁷. Quindi il Pe «si

SBRE89E18U20121015 (23 luglio 2015) (trad. dell'autore).

³¹³ CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief*, 2013. Si veda, in tal senso, anche CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline*, 2014. Entrambe le *Linee guida* sono consultabili all'indirizzo www.consilium.europa.eu.

³¹⁴ *Linee guida*, par. 8 (trad. dell'autore).

³¹⁵ *Ibidem*, par. 32 (trad. dell'autore).

³¹⁶ *Ibidem*.

³¹⁷ PARLAMENTO EUROPEO, *Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio del 13 giugno 2013 sulla bozza di orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo*, rif.

oppone alle leggi che sanzionano le espressioni considerate blasfeme, diffamatorie o offensive per una religione» e precisa che tali leggi «non sono conformi agli standard internazionali sui diritti umani»³¹⁸. Anche nella parte di società civile più interessata alla materia sembra prevalere un punto di vista simile. Le organizzazioni umaniste (che propugnano la laicità dello Stato) apprezzano l'azione dell'Unione, dato che essa «raccomanda la depenalizzazione dei reati di blasfemia»³¹⁹. È forse più sorprendente che le principali chiese europee – non sempre tra le più ferventi sostenitrici della libertà d'espressione – condividano la posizione dell'Unione, e abbiano perciò approvato le *Linee guida* nel loro complesso³²⁰. Questa presa di posizione si può forse spiegare considerando che tra le principali vittime delle leggi sulla blasfemia nei paesi non europei vi sono proprio i cristiani. Le chiese europee hanno quindi un interesse chiaro a sostenere una posizione «liberale», come quella dell'Ue, nella politica estera.

La posizione che l'Unione europea e i suoi membri sostengono in politica estera è rilevante per l'Europa? Se è vero che vi è una differenza fra promozione esterna dei diritti umani e tutela degli stessi a livello interno, è anche

2013/2082(INI), consultabile all'indirizzo www.europarl.europa.eu, par. 1 (g) (trad. dell'autore).

³¹⁸ Id., *Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012 e sulla politica dell'Unione Europea in materia*, rif. 2013/2152(INI), consultabile all'indirizzo www.europarl.europa.eu, par. 116 (trad. dell'autore).

³¹⁹ EUROPEAN HUMANIST FEDERATION, *EU Guidelines on Freedom of Religion and Beliefs: Securing a Secular and Balanced Approach*, 2013, consultabile all'indirizzo <http://www.humanistfederation.eu/our-work.php?page=eu-guidelines-on-freedom-of-religion-and-beliefs-securing-a-balanced-and-secular-approach> (23 luglio 2015), trad. dell'autore).

³²⁰ COMECE, *Religious Freedom Guidelines: A Welcome Step Forward*, 2013, consultabile all'indirizzo <http://www.comece.org/site/en/press/pressreleases/newsletter.content/1613.html> (23 luglio 2015); CEC, *The Church and Society Commission of CEC Welcomes EU Guidelines on Freedom of Religion or Belief*, 2013, consultabile all'indirizzo http://www.cec.europa.org/news-and-media/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=412&tx_ttnews%5BbackPid%5D=22&cHash=3fef04b89715eb976764ee3d18f27f06 (23 luglio 2015). Sebbene l'organizzazione che rappresenta la chiesa cattolica (Comece) abbia sostenuto che alcuni elementi delle *Linee guida* potrebbero essere migliorati, essa non ha criticato la posizione dell'Ue sulla blasfemia.

vero che le due attività non sono del tutto scollegate. La posizione individuata nella politica estera può servire da ausilio per l'interpretazione dei diritti umani all'interno. La prassi relativa alla blasfemia mostra come vi sia un'amplissima convergenza fra le posizioni degli Stati membri, secondo i quali le leggi sulla blasfemia sono, in ogni caso, incompatibili con i diritti umani. Ciò suggerisce che la punizione della blasfemia non sia più da ritenersi, per esplicita ammissione dei governi europei, «necessaria in una società democratica». D'altronde, la politica estera europea individua degli standard «universali», che «devono essere protetti ovunque»³²¹. Tali standard, perciò, dovrebbero essere applicabili anche ai paesi europei. Difficilmente l'Ue e i suoi membri potrebbero – in un caso che li riguardi – opporsi in buona fede all'interpretazione dei diritti umani universali che essi stessi hanno sostenuto: *allegans contraria non audiendus est*³²².

5. Conclusione

In un passato non troppo lontano tutti gli Stati europei punivano la blasfemia, e alcuni ancora la vietano. Ciò incoraggia la censura e limita la critica alle dottrine religiose. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte sostenuto che le leggi sulla blasfemia possono essere compatibili con i diritti umani, in quanto proteggono il «diritto» dei credenti a non essere offesi. L'analisi sviluppata in questo saggio, però, suggerisce che la posizione della Corte dovrebbe essere rivista, anche alla luce della prassi recente.

Non solo le leggi sulla blasfemia sono sempre meno applicate in Europa, ma sono criticate dagli stessi Stati europei. Questi hanno, infatti, sostenuto in più occasioni e in modo unanime che non esiste un diritto a non essere offesi nella propria religione. Esiste, invece, il diritto alla libertà di espressione, che comprende il diritto a fare affer-

³²¹ *Linee guida*, par. 16 (trad. dell'autore).

³²² Sull'obbligo di coerenza nella promozione dei diritti umani da parte dell'Ue si veda GATTI, *La tutela dei diritti umani*, cit.

mazioni che «sconvolgono, offendono o inquietano». Si può logicamente concludere che le leggi sulla blasfemia non si possano più ritenere «necessarie in una società democratica» e siano pertanto da considerarsi come un «reperto storico» di epoche passate.

In un'Unione fondata sulla democrazia e i diritti umani, la libertà di credo e la libertà di espressione sono diritti interdipendenti, interconnessi e che si rafforzano reciprocamente: «le idee non sono sacre e intoccabili solo perché noi crediamo così fortemente in esse; vivono nel dibattito pubblico, confrontandosi e dovendo convivere con idee diverse e a volte opposte»³²³. Il modo più appropriato per combattere un'offesa causata dall'esercizio della libertà di espressione, perciò, non è la censura, ma «l'uso della stessa libertà di espressione»³²⁴.

³²³ C. GUZZANTI, lettera a *Articolo21* e *Change.org*, 20 gennaio 2013, consultabile all'indirizzo <https://www.change.org/p/il-programma-di-guzzanti-non-deve-chiudere> (23 luglio 2015).

³²⁴ *Linee guida*, commi 31-32 (trad. dell'autore).